

## **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DI CONFCONCILIA S.R.L.**

D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011 e successive modifiche intervenute

### **Art. 1: Applicazione del regolamento**

Il Regolamento dell'Organismo di seguito denominato come Confconcilia S.r.l. si applica alle controversie nazionali che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, su invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa presso codesto Organismo.

Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

### **Art. 2: Avvio della Mediazione**

La/Le parte/i, di seguito denominata/e parte/i istante/i, che intenda/no avviare la Mediazione dovrà/dovranno presentare la propria domanda di mediazione (o istanza) attraverso una delle seguenti modalità:

- depositando a mani presso la segreteria dell'organismo nei giorni di apertura indicati sul sito internet o inviando a Confconcilia S.r.l., anche tramite mail o posta elettronica certificata, il relativo modulo disponibile al sito internet dell'Organismo, oltre che in calce al presente Regolamento, allegando tassativamente copia dei documenti di identità in corso di validità della/e parte/i che chiede/chiedono l'avvio del procedimento di mediazione;
- inviando la relativa istanza attraverso raccomandata, purché la domanda sia completa di ogni elemento necessario all'avvio del procedimento, pena il non accoglimento della stessa.

Successivamente, per l'accoglimento della domanda di mediazione, sarà onere della parte istante trasmettere all'Organismo prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e le spese di mediazione relative al primo incontro. La quantificazione delle spese in parola sarà effettuata secondo i criteri e le tabelle esposte nel successivo art. 12 del presente regolamento.

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a Confconcilia S.r.l., indicando come causale "*pagamento spese di avvio-mediazione procedimento n.*" come indicato nel pro-forma che verrà inviato dall'Organismo alla parte.

**Il mancato pagamento delle spese di avvio-mediazione costituisce motivo per non dare corso al procedimento e il mancato pagamento almeno della metà delle spese di mediazione, qualora le parti decidano di proseguire nel tentativo di conciliazione, può comportare la chiusura del procedimento da parte dell'organismo solo nelle mediazioni c.d. facoltative, in quanto nelle mediazioni obbligatorie l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.**

Per ragioni contabili e pratiche non saranno accettati pagamenti in contanti nelle mani del mediatore, tanto meno alla segreteria dell'organismo. Il mancato pagamento delle spese di avvio-mediazione per il primo incontro, nonché delle eventuali spese di mediazione previste per il superamento della fase preliminare, comporterà il diritto dell'organismo di agire senza indugio per il recupero del credito. A tal fine, l'organismo invierà un solo sollecito alla parte inadempiente e poi procederà giudizialmente.

L'istanza di mediazione deve contenere tutti gli elementi del modulo predisposto dall'Organismo, e in particolar modo **l'accettazione del Regolamento, della tabella relativa alle tariffe ministeriali indicate, l'oggetto della lite, il valore della controversia, le ragioni della pretesa, il Tribunale competente per la controversia, i riferimenti di tutte le parti coinvolte, degli avvocati che le assistono, i recapiti telefonici delle parti istanti, i recapiti delle parti chiamate cui inviare le comunicazioni e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).**

La segreteria dell'Organismo verifica la completezza della domanda e l'avvenuto pagamento delle spese. In mancanza di uno dei presupposti indicati, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, entro il termine di 3 giorni, tenendo in sospeso l'attivazione del procedimento.

In ogni caso, se all'esito di controllo da parte dell'Organismo il valore della Mediazione risultasse diverso da quello indicato dalla parte istante, oppure se dovesse essere variato da eventuali istanze della parte invitata, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il valore rideterminato dall'Organismo ed emerso in sede di mediazione e corrispondente allo scaglione di riferimento.

La Mediazione dovrà avere una durata non superiore a 3 mesi (90 giorni) dal deposito dell'istanza, salva la diversa volontà delle parti che dovrà essere manifestata congiuntamente dalle parti in forma scritta prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di deposito della domanda. In caso di ricorso alla Mediazione delegata dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. Qualora su richiesta delle parti la mediazione dovesse essere sospesa, la sospensione non potrà protrarsi per più di 30 giorni al termine dei quali l'organismo invierà un sollecito alle parti, ed in caso di mancato riscontro, la mediazione verrà chiusa d'ufficio, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle spese sostenute dall'organismo.

Una volta ricevuta l'istanza di mediazione, completa in ogni suo elemento, l'Organismo comunica la ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento del procedimento di mediazione, inclusa la convocazione delle parti chiamate. Le spese sostenute dall'Organismo per la convocazione delle parti chiamate agli incontri di mediazione sono a carico della parte istante. In ogni caso l'istante, potrà chiedere all'Organismo di provvedere per suo conto alla convocazione delle controparti, con ogni mezzo idoneo, e sostenendo le relative spese che di conseguenza non saranno dovute all'Organismo.

Le comunicazioni fra le parti potranno avvenire con ogni mezzo, anche telematico, atto a garantire la ricezione e la riservatezza delle comunicazioni.

L'Organismo dovrà fissare l'incontro di mediazione garantendo un termine di almeno 20 giorni tra la ricezione dell'invito e la data dell'incontro.

In ogni caso, il termine suddetto non potrà superare 40 giorni.

### **Art. 3: Luogo della Mediazione**

Il procedimento di Mediazione, fatto salvo quanto previsto per lo svolgimento degli incontri in modalità telematica, avrà luogo nelle sedi di Confconcilia S.r.l. ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet dell'Organismo. In deroga a quanto previsto, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

Con riferimento al luogo della mediazione, va evidenziato che l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 180/2010 - presuppone l'esistenza di una sede operativa dell'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia anche se questa può essere derogata con il consenso di tutte le parti coinvolte.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c), del D.M. n. 180/2010, l'organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, purché tale possibilità sia prevista nel regolamento di procedura.

### **MEDIAZIONE TELEMATICA**

La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. È sempre possibile per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, partecipare ad uno o più incontri da remoto.

Tuttavia, nei casi di mediazione telematica o nei casi di mediazione mista, tutte le parti dovranno sottoscrivere il verbale digitalmente, anche quelle presenti di persona presso la sede dell'incontro.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.confconcilia.it>" (dominio di secondo livello, di piena titolarità dell'Organismo).

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https), ad ulteriore garanzia di riservatezza.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire: direttamente dal sito <https://www.confconcilia.it> ", compilando l'apposito form o attraverso la segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute, con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito [https:// www.confconcilia.it](https://www.confconcilia.it).

Inoltre, trattandosi di dati sensibili il sistema garantisce la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione.

Il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento dei dati è Confconcilia S.r.l. o i soggetti terzi che dovessero trattare i dati per conto dell'Organismo.

#### **Art. 4: Scelta e nomina del mediatore**

Le parti possono indicare, per la trattazione della mediazione, un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

Qualora le parti non abbiano indicato concordemente un mediatore per la trattazione del procedimento, oppure quando l'Organismo riterrà di disattendere l'indicazione delle parti, il responsabile dell'Organismo nominerà il mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo.

Nella designazione del mediatore, il responsabile dell'Organismo prediligerà quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui esperienza e competenza professionale consentano una migliore comprensione dei casi. L'elenco dei mediatori e le loro qualifiche professionali saranno pubblicati sul sito dell'organismo.

A parità di altre condizioni e per le controversie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal responsabile dell'Organismo per la nomina è la turnazione.

Al mediatore incaricato per la mediazione potranno essere affiancati, in qualsiasi momento, uno o più comediatori, ovvero mediatori ausiliari, con compito di ausilio al mediatore incaricato, senza oneri aggiuntivi per le parti, ovvero mediatori tirocinanti.

#### **Art. 5: Adesione al procedimento di mediazione**

La/e parte/i chiamata/e potrà/potranno aderire alla Mediazione:

a) inviando all'Organismo, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, l'apposito modulo *Adesione alla mediazione* disponibile sul sito internet

dell'Organismo, almeno due giorni prima dell'incontro fissato, con allegate le prove dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione e le spese di mediazione relative al primo incontro;

b) presentandosi al primo incontro con il mediatore e provando, prima del suo inizio, l'avvenuto pagamento delle spese di avvio della Mediazione.

All'uopo, l'Organismo prevede che l'adesione al procedimento di mediazione si perfeziona con il versamento delle spese d'avvio del procedimento e le spese di mediazione relative al primo incontro.

Inoltre, aderendo alla mediazione in uno dei modi su indicati, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e altri oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme, relativi all'incontro preliminare con il mediatore.

La parte chiamata che non abbia aderito alla mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare documentazione, né depositare atti o documenti per il mediatore, né proporre domande e eccezioni o chiedere rinvii degli incontri già fissati.

La parte che abbia avuto un legittimo impedimento ad aderire al procedimento, oppure che non abbia potuto aderire per cause di forza maggiore o per non aver ricevuto comunicazione dell'incontro preliminare, dovrà comunicarlo all'Organismo e/o al mediatore e depositare la documentazione provante tali cause ostative. Il mediatore, sentita la parte istante, fisserà un nuovo incontro preliminare, affinché la parte chiamata possa aderirvi.

In caso di mancata adesione della parte chiamata, il mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

#### **Art. 6: Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**

Il mediatore nominato e gli eventuali comediatori o mediatori ausiliari sono tenuti a sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento unaa dichiarazione di cui all'art. 14 comma 2 lett. a del D.lgs. 28/2010 che avrà il seguente tenore letterale:

*“Il sottoscritto Mediatore preliminarmente dichiara di non aver avuto nessun tipo di rapporto con le parti anteriormente all'inizio della mediazione e, quindi, di non aver avuto alcuna ragione di incompatibilità o comunque, di non trovarsi in una situazione che possa in qualche*

*modo ridurre la sua più completa indipendenza, neutralità ed imparzialità e terzietà rispetto alle stesse parti, nonché di non essere portatore di un interesse attuale o passato rispetto alla controversia così come prospettata nella domanda di mediazione.”*

In ogni caso, per ogni affare di mediazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D.lgs. 28/2010 il mediatore, ovvero i comediatori e i mediatori ausiliari incaricati, con l’accettazione dell’incarico, dovranno inserire nel verbale di mediazione una dichiarazione scritta d’indipendenza, imparzialità e terzietà rispetto alle parti del procedimento;

Al mediatore è fatto obbligo, inoltre, di informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.

Il responsabile dell’Organismo, a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvede alla sua sostituzione, eventualmente sentite le parti.

In casi eccezionali, il responsabile dell’Organismo può sostituire il mediatore, anche successivamente all’inizio della Mediazione, con altro mediatore di pari esperienza, iscritto al proprio Elenco dei mediatori.

Le cause di incompatibilità del Mediatore sono previste nel codice etico allegato al presente regolamento.

Le parti, qualora ravvisino una violazione degli obblighi di imparzialità, terzietà ed indipendenza del mediatore designato dall’organismo, oppure nel caso in cui il mediatore assuma un atteggiamento irrispettoso od ostile nel corso del procedimento nei confronti di una più parti, possono chiedere all’organismo la sostituzione del mediatore stesso, con richiesta da inviarsi al Responsabile dell’organismo all’indirizzo mail [p.fiordelisi@gmail.com](mailto:p.fiordelisi@gmail.com) – PEC [pietrofiordelisi@puntopec.it](mailto:pietrofiordelisi@puntopec.it).

Nel caso in cui la mediazione sia svolta dallo stesso Responsabile dell’organismo in qualità di mediatore, la richiesta andrà rivolta all’Amministratore di Confconcilia s.r.l. all’indirizzo PEC [confconcilia@pec.it](mailto:confconcilia@pec.it).

## **Art. 7: Il procedimento di mediazione**

La Mediazione inizia con un incontro, di durata non inferiore a due ore, estendibile su richiesta esplicita e concorde delle parti per un ulteriore lasso temporale, anche con sospensione e ripresa dello stesso a distanza di ore (purché nella stessa giornata), durante il quale il mediatore, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto, *“chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”*.

Il primo incontro di mediazione, nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 e 5 -quater del D.lgs. 28/2010 dovrà tenersi anche nel caso in cui la parte invitata non abbia aderito al procedimento.

In caso di esito positivo della mediazione nel corso del primo incontro il mediatore redigerà un verbale che contiene l'accordo, riportante le dichiarazioni delle parti ed il contenuto dell'accordo;

Qualora, invece, non fosse possibile, per ragioni di opportunità o tecniche, il raggiungimento e la formalizzazione dell'accordo nello stesso primo incontro il mediatore, tenuto conto delle disposizioni sulla durata del procedimento di mediazione, disporrà un rinvio del procedimento concordato con le parti.

**La redazione e relativa sottoscrizione del verbale di mediazione obbliga le parti al pagamento di tutte le indennità di mediazione previste dal presente regolamento.**

Qualora invece emergessero, a seguito delle dichiarazioni espresse da una o più parti, eventuali cause oggettive che ostino all'inizio della fase di mediazione, il procedimento verrà chiuso e il mediatore redigerà un verbale (*verbale negativo*) nel quale indicherà quali parti si siano espresse positivamente e quali negativamente sulla possibilità di proseguire la Mediazione, riportandone le motivazioni.

In ogni caso, al termine del primo incontro, a prescindere dall'esito dello stesso, le parti sono tenute al pagamento delle spese previste dal Regolamento.

Nel caso in cui pervenisse all'Organismo una richiesta di differimento del primo incontro, il mediatore, sentite le altre parti del procedimento (istanti o che abbiano aderito), fisserà una nuova data, da comunicarsi a tutte le parti.

Qualora nessuna fra le parti chiamate aderisse alla Mediazione o non si presentasse al primo incontro senza giustificato motivo, il mediatore redigerà un verbale negativo per mancata adesione ed il procedimento di mediazione si concluderà.

Il mediatore farà sottoscrivere il verbale a tutte le parti presenti, agli avvocati e agli eventuali delegati.

Nel caso in cui la parte istante non sia presente all'incontro senza giustificato motivo, nemmeno tramite delegato, ma sia invece presente la sola parte chiamata in mediazione, il mediatore redigerà un verbale negativo dando atto dell'assenza della parte istante.

Le parti ricomprese in un unico centro di interesse, sono obbligate in solido al pagamento delle spese di mediazione previste dal Regolamento.

La parte che non sia in regola con i pagamenti non potrà essere ammessa agli incontri. Al termine di ogni incontro, il mediatore depositerà il relativo verbale sottoscritto da tutte le parti presenti presso la segreteria dell'Organismo, anche con modalità telematiche.

L'Organismo rilascerà copia dei relativi verbali di incontro, solo alle parti che siano in regola con il pagamento delle spese e delle indennità di mediazione.

#### **Art. 8: Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 del presente regolamento, il mediatore può condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso e la volontà delle parti anche disponendo, ove necessario, dei rinvii del procedimento ad altro orario o ad altro giorno; il mediatore non ha, in ogni caso, il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore potrà tenere incontri congiunti e separati con le parti e con i loro avvocati e con eventuali assistenti o periti di parte.

Il mediatore, previo assenso scritto delle parti, può avvalersi, in caso di controversie che richiedano specifiche competenze, dell'ausilio di consulenti, periti ed esperti, iscritti negli albi dei Tribunali.

In caso di nomina di un esperto vi è la possibilità per le parti, al momento della nomina, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto

legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio promosso successivamente al termine della mediazione.

Agli esperti nominati saranno liquidati i compensi da questi richiesti e redatti in conformità ai tariffari professionali rispettivamente applicabili.

Il mediatore, su richiesta di una delle parti, può formulare una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D.lgs. 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento.

Il mediatore può disporre, ove lo ritenga utile e opportuno, con il consenso di tutte le parti partecipanti che l'incontro preliminare o gli incontri successivi vengano tenuti in un luogo diverso dalla sede prevista per lo svolgimento della mediazione.

Non sono consentite comunicazioni delle parti riservate al solo mediatore, fatta eccezione per quelle predisposte in occasione dell'eventuali sessioni separate.

#### **Art. 9: Presenza delle parti, loro rappresentanza e assistenza da parte degli avvocati**

Ciascuna parte **deve partecipare al procedimento di mediazione personalmente anche se la mediazione dovesse svolgersi attraverso piattaforma telematica**, e alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite il legale rappresentante o un procuratore munito di apposita procura speciale notarile. La partecipazione al procedimento di mediazione per il tramite di delegati è consentita sempre attraverso procura speciale notarile.

Ciascuna parte deve farsi assistere da uno o più avvocati di propria fiducia.

**L'assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria nel caso di Mediazione su materie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 28/2010 o disposta dal giudice ai sensi del comma 2 del predetto articolo; le parti dovranno pertanto partecipare con l'assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine del procedimento.**

Nella Mediazione cosiddetta "facoltativa", ovvero non rientrante nei casi di cui al comma precedente, le parti potranno partecipare anche senza l'assistenza di un avvocato, ma avranno comunque la facoltà di avvalersene anche a procedimento in corso.

### **Art. 10: Conclusione della Mediazione**

La Mediazione si considera conclusa quando:

- a) tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione;
- b) nei casi di mediazione sospesa per protratta inattività delle parti a seguito di sollecito dell'Organismo;
- c) nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione;
- d) al termine del primo incontro o dei successivi, dopo che non sia stato possibile proseguirla, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D.lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013;
- e) sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto;
- f) sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di mediazione come previsto ex lege.

Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.

La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in **forma scritta e firmato dalle parti, dai legali se nominati e sottoscritto dal mediatore.**

**Nelle mediazioni volontarie il mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.**

Gli avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l'accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.

Qualora, invece, non si pervenga ad un accordo, il mediatore verbalizza il mancato accordo o la mancata partecipazione.

In caso di mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore, il verbale è emesso dopo la scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.

Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, in casi eccezionali, da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

#### **Art. 11: Responsabilità delle parti**

Le parti sono responsabili, esonerando il mediatore e l'Organismo da qualsiasi responsabilità, in merito:

- a) alla corretta determinazione del valore della controversia;
- b) al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, e dei relativi rappresentanti.
- c) all'individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
- d) alla corretta indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
- e) alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o procure;
- f) alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti all'Organismo o al mediatore dal momento del deposito dell'istanza fino alla conclusione del procedimento;
- g) all'inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.

L'Organismo non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.

Le parti e gli avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti, esonerando il mediatore e lo stesso Organismo da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

#### **Art. 12: Spese di mediazione**

Le indennità dovute da ciascuna parte all' organismo per la Mediazione comprendono le spese d'avvio del procedimento, le spese di Mediazione relative al primo incontro e le eventuali spese di mediazione successive al primo incontro.

Le indennità sono determinate ai sensi degli artt. 28, 30, 31 e 32 del D.M. 150 del 24.10.2023

Gli importi minimi indicati nella Tabelle delle spese di mediazione di cui al presente regolamento non possono essere derogati.

Nessun'altra somma, oltre a quelle riportate nella Tabella, sarà dovuta dalle parti all'organismo, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l'eccezione:

- b) dell'IVA, se dovuta;
- c) delle spese documentate necessarie per lo svolgimento della Mediazione;
- d) di eventuali spese documentate per servizi essenziali allo svolgimento della mediazione, quali ad esempio, la fornitura del servizio di firma da remoto alle parti o eventuali costi per il servizio di videoconferenza.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16 comma 4 del D.M. 150/2013.

**Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del procedimento di mediazione.** Qualora non fossero corrisposte almeno in misura non inferiore alla metà, non sarà dato seguito al procedimento.

In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore non può rifiutarsi di svolgere la mediazione; **le indennità in ogni caso dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.**

Il raggiungimento di un accordo conciliativo obbliga le parti al pagamento delle spese di Mediazione e delle maggiorazioni previste dal D.M. 150/2023.

Salvo diverso accordo fra le parti, tutte le somme da versare per la Mediazione verranno fra esse ripartite in parti uguali, eccetto quelle imputabili a una parte specifica.

Tutte le somme, comunque, sono dovute all'Organismo da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, fatto salvo il diritto di ripetizione sulle parti inadempienti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, posto a carico delle parti, verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato fra l'esperto e le parti, che provvederanno al saldo dietro presentazione di fattura. Tali spese non rientrano nella tabella.

Di seguito, la tabella A relativa alle nuove spese di avvio ex art. 28 comma 4 D.M. 150/2013:

<p><b><u>Euro 40,00</u></b> per le liti di valore sino a euro 1.000,00;</p>
<p><b><u>Euro 75,00</u></b> per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00;</p>
<p><b><u>Euro 110,00</u></b> per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 e indeterminato.</p>

Di seguito la Tabella B per le spese di mediazione relative al primo incontro ex art. 28 comma 5 D.M. 150/2023

<p><b><u>Euro 60,00</u></b> per le liti di valore non superiore a euro 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;</p>
<p><b><u>Euro 120,00</u></b> per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;</p>

**Euro 170,00** per le liti di valore superiore a euro 50.000,00  
e per le cause di valore indeterminabile alto.

Tutti gli importi sono IVA esclusa.

Le indennità di cui alle tabelle A e B sono dovute, dalla parte istante anche qualora la parte invitata non aderisca alla mediazione e non sia presente al primo incontro e si applicano al seguente caso:

- Chiusura della mediazione all'esito del primo incontro con verbale negativo;

Nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo al primo incontro oppure abbia esito negativo successivamente al primo incontro, ogni parte dovrà corrispondere le indennità di mediazione di cui alla seguente tabella C:

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE ORGANISMO CONFCONCILIA		
Spesa (per ciascuna parte)		
Valore della lite	MINIMO	MASSIMO
Fino a € 1.000	€ 140	160
Da € 1.001 a € 5.000	€ 270	290
Da € 5.001 a € 10.000	€ 420	440
Da € 10.001 a € 25.000	€ 650	720
Da € 25.001 a € 50.000	€ 950	1.200
Da € 50.001 a € 150.000	€ 1.300	1.500
Da € 150.001 a € 250.000	€ 2.000	€ 2.500
Da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000	€ 3.900
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 4.400	€ 4.600
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 5.700	€ 6.500
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 7.800	€ 10.000
Oltre € 5.000.000	0,2% valore lite	0,3% valore lite

In caso di valore INDETERMINABILE BASSO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 1.001 A € 5.000
In caso di valore INDETERMINABILE MEDIO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 10.001 A € 25.001
In caso di valore INDETERMINABILE ALTO SI APPLICHERA' LO SCAGLIONE DA € 50.001 A € 150.000

Agli importi di cui alla Tabella C si applicheranno le seguenti maggiorazioni:

- In caso di mediazione conclusa con esito positivo al primo incontro, maggiorazione degli importi del 10% e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B;
- In caso di mediazione conclusa con esito positivo in incontri successivi al primo, maggiorazione degli importi del 25% e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B;
- In caso di mediazione conclusa con esito negativo in incontri successivi al primo, nessuna maggiorazione e detrazione degli importi pagati di cui alla Tabella B.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Riduzioni applicabili

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice,

l'indennità di mediazione, determinata ai sensi delle tabelle A, B e C è ridotta di un quinto.

#### Esempi di calcolo dei costi in mediazione

Tipo di mediazione	Valore	Esito	Spese di avvio	Spese di mediazione Primo incontro	Indennità mediazione Incontri successivi	Riduzioni	maggiorazioni	Totale
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Negativa I° incontro	€ 40	€ 60		- 20%		€ 80
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Negativa dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 160 - 60€ = € 100	-20%		€ 160
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Positiva I° incontro	€ 40	€ 60	€ 176- 60€ = € 116	-20%	+ 10% su € 160	€ 172,80
Obbligatoria o demandata	€ 1000	Positiva dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 200- 60€ = 140	- 20%	+ 25% su € 160	€ 192,00
Volontaria	€ 1000	Positiva dopo I° incontro	€ 40	€ 60	€ 200- 60€ = 140		+ 25% su € 160	€ 240,00

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il precedente capoverso.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste per l'indicazione del valore o le parti non concordano sul valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal presente regolamento, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono

nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

**Le spese di mediazione, che comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e dovranno comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.**

#### **Art. 13: Gratuito patrocinio**

Ove la Mediazione sia condizione di procedibilità, non sarà dovuta alcuna indennità all'organismo dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

Per usufruire gratuitamente della Mediazione, la parte che ne ha diritto è tenuta a depositare presso la segreteria, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione e a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In mancanza di ciò, una volta ricevuta domanda di mediazione, la mediazione verrà protocollata e gestita come di consueto.

A tal fine, si ricorda che la parte ammessa al gratuito patrocinio è comunque tenuta al pagamento le spese vive sostenute dall'organismo per l'istanza di mediazione presentata.

#### **Art. 14: Riservatezza**

Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.

I documenti prodotti dalle parti con l'istanza, con l'adesione o durante il procedimento di mediazione, possono essere comunicati alle altre parti aderenti, con l'eccezione di quelli riportanti la dicitura "*RISERVATO AL MEDIATORE*".

Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno dell'organismo non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto concerne il procedimento,

a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a) proposte o offerte fatte da un'altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
- b) opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un'altra parte nel corso della Mediazione.

Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito del procedimento di mediazione.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- a) vi è consenso di tutte le parti;
- b) per i documenti riguardanti un'unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
- c) il mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;
- d) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- e) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.

Confconcilia archiverà e conserverà copia dei documenti inerenti il procedimento di mediazione, ivi compresi i verbali e i documenti pervenuti in formato elettronico.

In ogni caso, alle parti del procedimento di mediazione, a semplice richiesta a mezzo e-mail, verrà fornito tramite link l'accesso al fascicolo elettronico contenente tutta la documentazione della pratica di mediazione di interesse.

Il diritto d'accesso sarà garantito ad eccezione dei documenti che la controparte avrà comunicato essere riservati e a consultazione esclusiva.

Le parti, fino ai cinque anni successivi alla conclusione del procedimento di mediazione, potranno chiedere a Confconcilia copie della documentazione, previo pagamento delle spese di archiviazione e di segreteria, forfettariamente quantificate in €3,00 a pagina oltre all'IVA in caso di richiesta di copie cartacee e di € 1,00 a pagina oltre all'IVA in caso di richiesta di invio delle copie in modalità telematica (posta elettronica o posta elettronica certificata).

L'Organismo si impegna a fornire, mediante link permanenti, l'accesso al fascicolo di mediazione a ciascuna delle parti del procedimento, garantendo la possibilità di visualizzare i documenti delle sessioni comuni e delle sessioni private della mediazione alle parti che ne hanno diritto, previo, se necessario, consenso della controparte.

Trascorsi cinque anni dalla conclusione del procedimento di mediazione, l'organismo non sarà più tenuto alla conservazione della documentazione e dei relativi verbali, che potranno pertanto essere distrutti con procedure sicure ed i relativi fascicoli di mediazione saranno cancellati dai supporti informatici.

#### **Art. 15: Diritto di accesso e trattamento dei dati personali**

Durante il procedimento di mediazione, le parti che hanno aderito alla Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato; sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni che le parti riservano al solo mediatore, come dal stabilito dal presente Regolamento.

L'accesso al fascicolo non potrà essere consentito alle parti prima che queste abbiano aderito alla Mediazione, salvo il caso in cui tale accesso sia stato autorizzato esplicitamente e per iscritto da tutte le parti istanti e da quelle che avessero eventualmente già aderito al procedimento.

I dati raccolti da Confconcilia sono trattati, anche tramite mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modifiche e del nuovo regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali n.679/2016.

L'Organismo tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

**Art. 16: Sospensione e cancellazione dell'organismo di mediazione**

L'organismo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, da immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attesta al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dal presente decreto.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 14 e 15 del presente regolamento.

La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 39 del D.M. 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.

Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il

provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione.

Se nel termine indicato di 15 giorni non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

L'organismo che riceve l'istanza di prosecuzione non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

**Art. 17: Accordi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010**

Confconcilia potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Le sedi di altri Organismi di mediazione oggetto di accordo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010 e accreditate con provvedimento del Responsabile del registro degli organismi di mediazione, verranno elencate sul sito internet dell'Organismo.

Gli accordi stipulati con altri organismi per lo svolgimento di mediazioni verranno immediatamente trasmessi al responsabile del registro degli organismi di mediazione e pubblicati sul sito web dell'organismo.

Qualora l'organismo intenda avvalersi delle sedi di altri organismi iscritti, tali sedi devono essere comunicate e accreditate con provvedimento del Responsabile del registro e pubblicate sul sito <https://mediazione.giustizia.it>.

Infine, qualora l'organismo intenda avvalersi delle sedi di altri organismi iscritti per il singolo affare di mediazione, dovrà inviare alla Direzione generale degli affari interni, copia dell'accordo ai fini dell'inserimento nel fascicolo. L'organismo

specificherà, anche nella comunicazione inviata alle parti, che la sede dell'incontro è detenuta a titolo di accordo con altro organismo iscritto, al fine di renderle edotte del motivo per cui l'incontro si svolge presso una sede non inserita tra quelle accreditate da questo Ministero con provvedimento formale del responsabile del registro e presenti sul sito del Ministero della Giustizia.

**Art. 18 Procedimento di valutazione della qualità ed efficacia della mediazione e modalità di reclamo.**

Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la *Scheda di valutazione* che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio, con particolare riguardo alla qualità e all'efficienza del servizio.

La Scheda sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet dell'Organismo.

La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, dovrà essere trasmessa all'Organismo, anche con modalità telematica.

Qualora una delle parti o dei legali volesse presentare un reclamo avverso l'attività svolta dall'organismo o da uno dei mediatori incaricati di gestire le procedure di mediazione, potrà farlo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di mediazione o anche in corso di procedimento, inoltrando l'apposito modulo di reclamo presente nella sezione dedicata del sito web dell'organismo.

L'organismo fornirà riscontro al reclamo inoltrato, specificandone l'accoglimento o il rigetto, con le conseguenti azioni intraprese, nel termine di 30 giorni dalla ricezione.